



# COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Provincia di Udine

## MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19.12.2018 avente ad oggetto "Modifiche allo Statuto Comunale", pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 24.12.2018 al giorno 08.01.2019, e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18.01.2019 avente ad oggetto "Modifiche allo Statuto Comunale", pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 23.01.2019 al giorno 07.02.2019, il Consiglio Comunale di Rivignano Teor ha modificato lo Statuto Comunale come segue:

### **A. Al terzo comma dell'art. 19, vengono aggiunte le parole riportate in grassetto**

#### **Art. 19 - Promozione delle libere forme associative**

3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché il sostegno economico alle attività sopra indicate, sono disciplinati da apposito Regolamento **che farà da normativa quadro alle singole convenzioni di cui all'articolo 20.**

### **B. L'art 20 "Promozione del volontariato" è abrogato.**

### **C. L'art. 21 dell'originario Statuto approvato con delibera consiliare n. 56/2014 diventa, a seguito della precedente abrogazione, il nuovo art. 20 conservando l'oggetto ed al primo comma, dopo le parole articoli 19, sono aggiunte le parole riportate in grassetto.**

#### **Art.20 - Principio di sussidiarietà**

1. Il rapporto con l'associazionismo di cui agli articoli 19 **e del successivo articolo 21** è ispirato al principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

### **D. A seguito della predetta abrogazione dell'originario articolo 20 viene introdotto un nuovo articolo 21 come nel testo che segue:**

#### **Art. 21 - Disciplina generale degli Enti del Terzo settore**

1. Il Comune, nel più ampio genere delle associazioni di volontariato di cui agli articoli precedenti, favorisce le attività sussidiarie e promuove lo sviluppo e la crescita dei c.d. "enti del terzo settore" come indicati dall'art. 4 del d.lgs il decreto legislativo 03.07.2017 n. 117, modificato con correzioni con il decreto legislativo 03/08/2018 n. 105 e cioè le già esistenti organizzazioni di volontariato, le già esistenti associazioni di promozione sociale e, inoltre, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale e di perseguimento del "bene comune", purché siano iscritti al registro unico nazionale/regionale del Terzo settore e che svolgano, secondo l'atto costitutivo e lo Statuto depositati presso detto ufficio del Terzo settore, una delle attività stabilite dall'art. 5 del su indicato decreto legislativo.

2. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti rientrano nell'alveo degli enti del terzo settore limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo.
3. Il Comune, al fine di contribuire alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli o per affrontare particolari emergenze, favorisce la formazione di associazioni aventi tali finalità e promuove la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, anche ove possibile, di natura universitaria ed extrauniversitaria, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato già attive, anche mediante il coinvolgimento delle stesse organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.
4. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 20 disciplinerà le modalità di riconoscimento degli enti del terzo settore esistenti sul territorio, nonché di quelli di nuova formazione, e disciplinerà le modalità ed i contenuti minimi dei rapporti convenzionali con essi per l'affidamento di servizi pubblici d'interesse generale o, comunque, di pubblico interesse, in attuazione del principio di sussidiarietà più sopra richiamato.

**E. Viene modificato l'art. 62 sotto riportato sostituendo le parole "il primo" con le parole "i primi due mandati successivi" ed introducendo integralmente il nuovo comma 4.**

**Art. 62 - Istituzione dei Municipi**

3. La durata dei municipi è fissata per ~~il primo~~ **i primi due mandati successivi** alla nascita del nuovo Comune.
4. **Il consiglio comunale, in seguito, con deliberazione approvata con la procedura richiesta per le modifiche statutarie, potrà stabilire la ulteriore prosecuzione degli stessi, eventualmente in numero e con funzioni minori, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, fino al definitivo raggiungimento di un'adeguata uniformità del nuovo Comune.**

**F. Viene integralmente sostituito l'articolo 88 dello statuto approvato con deliberazione consiliare n. 56/2014 con il seguente oggetto del testo**

**Art. 88 - ~~Bilancio e programmazione finanziaria~~  
Principi contabili di gestione economico finanziaria**

1. la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica.
2. Il Comune ispira la propria gestione ai principi contabili generali o postulati dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, ed ai seguenti principi contabili applicati:
  - della programmazione;
  - della contabilità finanziaria;
  - della contabilità economico-patrimoniale;
  - del bilancio consolidato.
 così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**G. Viene introdotto il nuovo articolo 88 bis come nel testo che segue**  
**Art 88 bis Programmazione e bilancio**

1. Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.
2. Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
4. I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:
5. Il bilancio costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
6. La disciplina generale della materia finanziaria è contenuta nel Decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e le successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Decreto 118" nonché del D.Lgs. n. 267/2000;
7. Il Consiglio Comunale approva, ogni anno nei termini previsti dalla legge, il Documento unico di programmazione, composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. La sezione operativa ha carattere generale contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati dalla sezione strategica.
8. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili, generali ed applicati, allegati al decreto 118, e successive modificazioni.
9. Il Consiglio Comunale approva, ogni anno nei termini previsti dalla legge, il bilancio finanziario, il bilancio economico e patrimoniale ed il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati, secondo gli schemi disciplinati dall'art 11 ed allegato 9 del Decreto 118;
10. Il bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri deve essere accompagnato da una nota integrativa redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del Decreto 118.
11. Il Bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in forma tale da consentirne chiaramente la lettura per missioni e programmi.
12. Gli impegni di spesa sono subordinati, a pena della nullità di diritto degli atti, all'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario.
13. I risultati gestionali finanziari sono rilevati mediante contabilità economica e certificati dal Revisore del Conto.
14. Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge, secondo gli schemi previsti dall'art. 11 ed allegato 10 del Decreto 118 e dal D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Esso deve essere accompagnato dalla relazione illustrativa della Giunta, contenente le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

**H. Viene modificato l'articolo 90 dello statuto approvato con delibera consiliare n. 56/2014 con le parole evidenziate in grassetto**

**Art. 90 - Revisione economico - finanziaria**

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un Revisore scelto **tra esperti iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'art. 26 della legge regionale 17.07.2015 n. 18 sulla base di una rosa di tre iscritti, estratti a sorte da parte della competente struttura regionale; le modalità di elezione sono disciplinate dall'art. 27 della medesima legge regionale.**

Rivignano Teor, 18 febbraio 2019



Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Galderai